

S.S. AUDACE CERIGNOLA S.R.L.

Sede legale in Cerignola (FG), via Basilicata n. 4
Codice fiscale e partita IVA 03975380712 — R.E.A. FG-304199
Matricola F.I.G.C. 720350
Campionato di Serie C — Lega Italiana Calcio Professionistico



CODICE ETICO

del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Terza edizione — agosto 2026

Approvato con determinazione dell'Amministratore Unico
del 20.8.2026

La presente edizione sostituisce integralmente l'edizione precedente

Sommario

1. PREMESSA	4
1.1. Identità e valori della Società	4
1.2. Natura e funzione del Codice Etico	4
1.3. Rapporti con i codici dell'ordinamento sportivo	5
2. AMBITO DI APPLICAZIONE	5
2.1. Destinatari	5
2.2. Obblighi dei Destinatari	6
2.3. Conoscibilità e diffusione	7
2.4. Efficacia nei confronti dei terzi	7
3. PRINCIPI GENERALI	8
3.1. Legalità e conformità	8
3.2. Integrità e correttezza	8
3.3. Trasparenza e tracciabilità	8
3.4. Imparzialità e non discriminazione	9
3.5. Centralità della persona e valore delle risorse umane	9
3.6. Riservatezza	10
3.7. Collaborazione con l'Organismo di Vigilanza	10
4. ETICA SPORTIVA	10
4.1. Lealtà sportiva e fair play	10
4.2. Integrità delle competizioni e obbligo di denuncia	11
4.3. Divieto di scommesse	11
4.4. Tutela della salute dell'atleta e divieto di doping	12
4.5. Tesseramenti, trasferimenti e rapporti con gli agenti sportivi	12
4.6. Rapporti con la tifoseria	13
4.7. Dichiarazioni pubbliche e uso dei canali social	13
4.8. Rapporti con gli organi federali e con gli ufficiali di gara	14
5. TUTELA DELLA PERSONA	14
5.1. Tutela dei minori e safeguarding	14
5.2. Contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni	15
5.3. Contrasto allo sfruttamento e alla tratta	15
5.4. Salute e sicurezza sul lavoro	16
5.5. Protezione dei dati personali	16
6. CONDOTTA NEGLI AFFARI	17
6.1. Conflitto di interessi e operazioni con parti correlate	17

6.2. Regali, omaggi e altre utilità	17
6.3. Rapporti con la Pubblica Amministrazione	18
6.4. Rapporti con l'Autorità giudiziaria e con gli organi di giustizia sportiva	18
6.5. Fornitori, partner e sponsor	19
6.6. Contrasto al riciclaggio e tracciabilità finanziaria	19
6.7. Liberalità, sponsorizzazioni e contributi pubblici	20
6.8. Rapporti con abbonati e acquirenti di titoli di accesso	20
7. INTEGRITÀ DELL'INFORMAZIONE E DEL PATRIMONIO SOCIALE	20
7.1. Scritture contabili e informazione societaria	20
7.2. Rapporti con gli organi federali di controllo economico-finanziario	21
7.3. Uso dei beni sociali e dei sistemi informativi	21
7.4. Riservatezza delle informazioni societarie	22
7.5. Proprietà intellettuale	22
7.6. Impiego di sistemi di intelligenza artificiale	22
8. SOSTENIBILITÀ E RAPPORTI CON LA COMUNITÀ	23
8.1. Tutela dell'ambiente	23
8.2. Rapporti con la comunità locale	23
9. SEGNALAZIONI E SISTEMA DISCIPLINARE	23
9.1. Segnalazione delle violazioni e tutela del segnalante	23
9.2. Sistema disciplinare	24
10. DISPOSIZIONI FINALI	25
10.1. Approvazione, entrata in vigore e aggiornamento	25
10.2. Verifica periodica di adeguatezza	25
APPROVAZIONE	25

1. PREMESSA

1.1. Identità e valori della Società

La S.S. Audace Cerignola S.r.l. (di seguito anche la «Società») è società sportiva professionistica affiliata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio e associata alla Lega Italiana Calcio Professionistico, partecipante al Campionato di Serie C.

La Società pone l'audacia, l'impegno, il sacrificio e l'attaccamento ai colori sociali alla base della propria identità, e riconosce nel calcio uno strumento di educazione, di integrazione e di crescita della comunità in cui opera.

Il risultato sportivo e l'equilibrio economico della gestione sono obiettivi legittimi e perseguiti con determinazione. Nessuno dei due, tuttavia, giustifica in alcun caso la violazione della legge, delle norme dell'ordinamento sportivo o dei principi enunciati nel presente Codice. La Società non riconosce alcun risultato conseguito in violazione delle regole e non tollera comportamenti illeciti, quale che sia il vantaggio che ne potrebbe derivare.

La Società richiede a tutti coloro che operano in suo nome o per suo conto una condotta improntata a onestà, correttezza, integrità, trasparenza e rispetto reciproco, e considera la reputazione costruita nel tempo un bene sociale da preservare.

1.2. Natura e funzione del Codice Etico

Il presente documento, denominato «Codice Etico del Modello di organizzazione, gestione e controllo» (di seguito il «Codice»), costituisce componente del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito il «Modello»), e ne forma parte integrante e sostanziale unitamente alla Parte Generale, alla Sezione Sportiva e alle Parti Speciali.

Il Codice e il Modello operano su piani complementari e non alternativi. Il Codice enuncia i valori e i principi di comportamento cui la Società conforma la propria attività; il Modello li traduce in protocolli operativi riferiti alle attività sensibili e ne presidia l'osservanza mediante il sistema disciplinare e l'attività dell'Organismo di Vigilanza.

Le previsioni del presente Codice costituiscono specificazione degli obblighi di diligenza, correttezza e fedeltà che qualificano l'adempimento della prestazione lavorativa e del rapporto di tesseramento, e integrano il contenuto degli obblighi contrattuali dei Destinatari.

Il Codice non ha funzione residuale né meramente integrativa: i principi in esso enunciati vincolano i Destinatari in ogni ambito di attività, anche quando la fattispecie concreta non trovi puntuale regolamentazione in un protocollo.

Ove una materia trattata nel presente Codice trovi disciplina operativa in altra componente del Modello o in un documento di attuazione, il Codice enuncia il principio e rinvia per materia,

senza riprodurre la regola. In caso di apparente divergenza fra l'enunciazione di principio e la disciplina operativa, quest'ultima prevale quanto alle modalità di attuazione, restando fermo il principio quanto al contenuto del dovere.

Il Codice va tenuto distinto dal Codice di Comportamento e di Gradimento del Tifoso, adottato ai sensi dell'art. 27 del Codice di Giustizia Sportiva, che si applica ai sostenitori su base negoziale e non costituisce componente del Modello.

La violazione dei principi enunciati nel presente Codice costituisce violazione del Modello ed è sanzionata ai sensi della sezione 14 della Parte Generale.

1.3. Rapporti con i codici dell'ordinamento sportivo

Il Codice di comportamento sportivo adottato dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano specifica i doveri fondamentali, inderogabili e obbligatori di lealtà, correttezza e probità gravanti sui tesserati, sugli affiliati e sugli altri soggetti dell'ordinamento sportivo, e dispone che le società rispondono dei comportamenti adottati nel loro interesse dai propri tesserati, dirigenti o soci e sono tenute ad adottare codici organizzativi idonei alla prevenzione degli illeciti.

L'adozione del presente Codice costituisce pertanto, oltre che esercizio dell'autonomia organizzativa della Società, adempimento di un dovere proprio dell'ordinamento sportivo.

La Società osserva altresì il Codice Etico della Federazione Italiana Giuoco Calcio e il Codice Etico della Lega Italiana Calcio Professionistico, al quale le società associate sono tenute ad aderire, e si impegna a recepirne gli aggiornamenti.

Il presente Codice integra e non deroga alle disposizioni sopra richiamate. In caso di contrasto prevalgono le disposizioni dell'ordinamento sportivo, che la Società si obbliga ad applicare nella loro formulazione vigente.

L'ignoranza delle norme dell'ordinamento sportivo non può essere invocata a nessun effetto.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1. Destinatari

Sono destinatari del presente Codice (di seguito i «Destinatari»), e come tali tenuti alla sua conoscenza e osservanza nell'ambito delle rispettive competenze:

- a) l'Amministratore Unico, in tutte le determinazioni assunte;
- b) i soci che, in ragione delle deleghe operative loro conferite ovvero delle funzioni in concreto esercitate, svolgono attività di rappresentanza, gestione, amministrazione o direzione della Società;

- c) coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- d) l'Organo di Controllo e il revisore legale dei conti, nell'attività di rispettiva competenza;
- e) i componenti dell'Organismo di Vigilanza, anche nella veste di componenti dell'organismo di garanzia previsto dallo Statuto federale;
- f) i dirigenti, i quadri e il personale dipendente, con qualsiasi tipologia contrattuale;
- g) i tesserati, ivi compresi i calciatori professionisti, gli allenatori e i componenti dello staff tecnico e sanitario, quale che sia il titolo del rapporto;
- h) i collaboratori, i lavoratori sportivi e il personale addetto all'organizzazione dell'evento sportivo, ivi compresi gli addetti ai servizi di steward;
- i) i consulenti, i fornitori, gli agenti sportivi, gli intermediari, gli sponsor e in generale i terzi che intrattengono con la Società rapporti onerosi o gratuiti di qualsiasi natura.

I sostenitori non sono destinatari del presente Codice, non intrattenendo con la Società un rapporto che ne giustifichi l'assoggettamento. La loro condotta rileva nondimeno ai fini della responsabilità della Società dinanzi agli organi di giustizia sportiva. Ad essi si applicano, su base negoziale e in forza dell'accettazione delle condizioni di acquisto del titolo di accesso, il Codice di Comportamento e di Gradimento del Tifoso e il Regolamento d'uso dello Stadio.

I tesserati minori di età sono destinatari dei principi del presente Codice nei limiti della loro capacità di discernimento e con modalità adeguate all'età. Nei loro confronti non trova applicazione il sistema disciplinare del Modello: le condotte non conformi sono affrontate con gli strumenti educativi e formativi propri dell'attività del settore giovanile e, ove ne ricorrano i presupposti, secondo le procedure previste dai documenti di safeguarding.

2.2. Obblighi dei Destinatari

I Destinatari sono tenuti a:

- a) conoscere il contenuto del presente Codice e delle altre componenti del Modello, per quanto di rispettiva competenza;
- b) conformare a esso il proprio comportamento, astenendosi da condotte che vi contrastino, anche quando la condotta appaia idonea a procurare un vantaggio alla Società;
- c) segnalare senza indugio, secondo le modalità di cui alla sezione 9, ogni violazione di cui abbiano notizia o fondato sospetto;
- d) collaborare con l'Organismo di Vigilanza e con le funzioni aziendali competenti nelle attività di verifica;
- e) esigerne l'osservanza da parte dei soggetti sui quali esercitano poteri di direzione, coordinamento o vigilanza.

È parimenti sanzionato il comportamento diretto a eludere il Codice o il Modello, ancorché posto in essere nella convinzione di perseguire, anche solo in parte, l'interesse della Società.

Costituisce abuso della posizione ricoperta richiedere ad altri prestazioni, favori o condotte che integrino violazione del presente Codice. Il Destinatario che riceva una richiesta di tale natura è tenuto a non darvi seguito e a segnalarla.

Il Destinatario che rifiuti una prestazione o una condotta richiestagli in violazione del presente Codice non subisce per ciò solo alcuna conseguenza disciplinare o contrattuale, quale che sia la posizione di chi ha formulato la richiesta.

Nessun Destinatario può invocare a propria giustificazione l'ignoranza del Codice, né l'aver agito su istruzione o sollecitazione di un superiore gerarchico o di un soggetto in posizione apicale.

2.3. Conoscibilità e diffusione

La Società assicura la più ampia conoscibilità del presente Codice mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale in area liberamente accessibile, affissione nei luoghi di lavoro e presso l'impianto sportivo, consegna ai Destinatari interni e messa a disposizione presso gli uffici della Società.

Le attività di formazione e di comunicazione, la loro periodicità e le modalità di attestazione della partecipazione sono disciplinate dalla Parte Generale del Modello in materia di diffusione, formazione e comunicazione.

La conoscibilità effettiva del Codice costituisce condizione di attuazione del Modello: la Società cura che il documento sia redatto e diffuso in forma comprensibile ai Destinatari cui è rivolto.

All'inizio di ciascuna stagione sportiva la Società consegna ai tesserati e al personale il presente Codice e la documentazione informativa relativa ai regolamenti applicabili, acquisendone attestazione di ricezione.

2.4. Efficacia nei confronti dei terzi

I contratti stipulati con i tesserati, con i collaboratori, con i consulenti, con i fornitori, con gli agenti sportivi, con gli intermediari e con gli sponsor contengono apposita clausola con la quale la controparte dichiara di avere ricevuto il presente Codice, di conoscerne il contenuto e di obbligarsi alla sua osservanza per quanto applicabile al rapporto.

La medesima clausola prevede che la violazione del Codice costituisce grave inadempimento ai doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto e giusta causa di risoluzione, fatto salvo il risarcimento del danno.

Ove la controparte sia dotata di un proprio codice etico o di condotta, le parti possono darsi reciprocamente atto dei rispettivi codici, a condizione che i principi in essi contenuti siano compatibili con quelli del presente Codice. La valutazione di compatibilità è documentata a cura della funzione competente.

La Società non instaura né prosegue rapporti con soggetti che rifiutino di assumere tale impegno o i cui principi risultino incompatibili con quelli del presente Codice.

3. PRINCIPI GENERALI

3.1. Legalità e conformità

I Destinatari operano nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, delle norme sovranazionali e internazionali applicabili, delle norme dell'ordinamento sportivo e delle procedure interne della Società.

Ciascun Destinatario è tenuto a conoscere le implicazioni normative connesse alla funzione svolta e, in caso di dubbio sulla liceità o sulla conformità di una condotta, a richiedere preventivamente indicazioni alla funzione competente ovvero all'Organismo di Vigilanza, astenendosi nel frattempo dal darvi corso.

La conformità formale a una procedura non esime dalla valutazione sostanziale della correttezza della condotta.

3.2. Integrità e correttezza

La Società ripudia ogni forma di criminalità organizzata, di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, e rifiuta di intrattenere rapporti economici, sportivi o di altra natura con soggetti dei quali risultino o siano ragionevolmente sospettabili collegamenti con attività criminali.

I Destinatari si astengono da qualsiasi condotta diretta a procurare alla Società o a terzi un vantaggio ingiusto, e non si avvalgono di mezzi fraudolenti, ingannevoli o comunque non conformi ai principi di correttezza e buona fede.

Il perseguimento dell'interesse della Società non può in alcun caso tradursi in comportamenti che ledano l'integrità della competizione sportiva, la sicurezza delle persone o la fiducia dei terzi.

La materia trova disciplina operativa nelle Parti Speciali del Modello dedicate ai delitti di criminalità organizzata, ai delitti informatici e ai delitti di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio.

3.3. Trasparenza e tracciabilità

Ogni operazione compiuta nell'interesse o per conto della Società deve essere legittima, autorizzata, coerente, documentata, registrata e verificabile in ogni momento, così da consentire l'individuazione di chi l'ha autorizzata, eseguita, registrata e controllata.

I Destinatari assicurano che le informazioni fornite all'interno e all'esterno della Società, e in particolare quelle destinate agli organi federali, agli organi di controllo e alle autorità pubbliche, siano complete, veritiere, chiare e tempestive.

È vietata la formazione, la conservazione o la trasmissione di documentazione non veritiera, incompleta o artificiosa, quale che sia la finalità perseguita.

Nelle attività a rischio di reato è assicurata la separazione tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla l'operazione.

3.4. Imparzialità e non discriminazione

La Società ripudia ogni forma di discriminazione fondata su origine etnica o territoriale, nazionalità, colore della pelle, sesso, orientamento sessuale, identità di genere, età, disabilità, condizioni personali o sociali, lingua, religione, convinzioni personali od opinioni politiche.

Il divieto opera nei rapporti interni, nei rapporti con i terzi, nella comunicazione della Società e in occasione dell'evento sportivo, e vincola i Destinatari anche nell'uso dei canali di comunicazione personali.

La Società promuove iniziative di sensibilizzazione contro la violenza e la discriminazione e coinvolge in esse i propri dirigenti, tecnici e calciatori.

Per quanto attiene all'attività sportiva e alla tutela dei tesserati, la materia trova disciplina operativa nella Politica Safeguarding, nel Codice di Condotta per il Safeguarding e nelle disposizioni della Sezione Sportiva del Modello in materia di comportamenti discriminatori.

3.5. Centralità della persona e valore delle risorse umane

Le persone che operano per la Società ne costituiscono la risorsa essenziale. La Società ne riconosce il contributo professionale, ne favorisce la crescita e ne rispetta l'integrità fisica, culturale e morale.

La selezione, l'assunzione, la formazione, la retribuzione e la gestione del personale e dei tesserati avvengono secondo criteri di merito e di competenza professionale, in condizioni di pari opportunità e in assenza di favoritismi, clientelismi o pressioni di qualsiasi natura.

La Società instaura ogni rapporto di lavoro mediante regolare contratto conforme alla normativa vigente e non tollera alcuna forma di prestazione non retribuita o non riconosciuta, né rapporti con persone prive di valido titolo di soggiorno.

Sono vietate le condotte, anche non reiterate, che si traducano in molestie, in abusi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere sessuale, ovvero in vessazioni idonee a determinare un ambiente di lavoro ostile o degradante.

A ciascun soggetto è resa nota, all'atto dell'instaurazione del rapporto, la mansione da svolgere, la disciplina normativa e retributiva applicabile, nonché l'esistenza e il contenuto del presente Codice e del Modello.

3.6. Riservatezza

I Destinatari trattano con riservatezza le informazioni acquisite in ragione della funzione svolta e non le utilizzano per finalità estranee all'esercizio di tale funzione, né a vantaggio proprio o di terzi.

L'obbligo di riservatezza permane anche dopo la cessazione del rapporto con la Società.

Il trattamento dei dati personali e la gestione delle informazioni societarie riservate sono disciplinati, rispettivamente, alle sezioni 5.5 e 7.4 del presente Codice.

3.7. Collaborazione con l'Organismo di Vigilanza

La collaborazione con l'Organismo di Vigilanza costituisce dovere autonomo di ciascun Destinatario e non è rimessa alla sua valutazione di opportunità.

I Destinatari assicurano all'Organismo di Vigilanza il libero accesso alle informazioni, ai documenti e ai luoghi necessari allo svolgimento delle sue funzioni, danno riscontro alle sue richieste nei termini indicati e trasmettono i flussi informativi previsti dal Modello.

Costituiscono violazione del presente Codice l'omessa, incompleta o tardiva trasmissione dei flussi informativi obbligatori, il rifiuto di fornire informazioni, documenti o chiarimenti richiesti, il mancato riscontro alle comunicazioni dell'Organismo di Vigilanza e ogni altra condotta che ne ostacoli l'attività.

4. ETICA SPORTIVA

4.1. Lealtà sportiva e fair play

La Società promuove una cultura sportiva fondata sul rispetto delle regole, dei compagni, degli avversari, degli ufficiali di gara e del pubblico, e riconosce nel fair play non una regola scritta ma un modo di stare nella competizione.

I Destinatari accettano il risultato della competizione, quale che sia, e si astengono da ogni condotta violenta, offensiva o denigratoria, nonché da dichiarazioni o comportamenti che incitino alla violenza o ne costituiscano apologia.

La Società attribuisce alla propria attività, e in particolare a quella del settore giovanile, una funzione educativa: l'allenamento e la competizione sono organizzati in modo da favorire la crescita della persona prima del risultato, e i tecnici sono tenuti a conformare a tale finalità la propria condotta.

L'impegno sportivo e agonistico richiesto ai tesserati del settore giovanile è commisurato all'età, alle condizioni fisiche e al livello di preparazione raggiunto. La Società cura che l'ambiente sportivo non induca nei giovani atleti aspettative sproporzionate rispetto alle loro possibilità.

La ricerca del risultato non giustifica in alcun caso condotte contrarie alle regole della competizione o pregiudizievoli per la salute e la dignità delle persone.

4.2. Integrità delle competizioni e obbligo di denuncia

È fatto divieto assoluto ai Destinatari di compiere o consentire atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, e di accettare o sollecitare a tal fine denaro, utilità o promesse.

Il Destinatario che riceva un approccio, anche indiretto o meramente esplorativo, avente a oggetto l'alterazione di una competizione, ovvero che abbia notizia di fatti di tale natura, è tenuto a riferirne senza indugio secondo le modalità stabilite dal Modello.

L'adempimento dell'obbligo di denuncia previsto dall'ordinamento sportivo non esclude né sostituisce gli obblighi eventualmente gravanti sul Destinatario nei confronti dell'autorità giudiziaria.

La materia trova disciplina operativa nella Sezione Sportiva del Modello, in tema di illecito sportivo e di obbligo di denuncia, e nella Parte Speciale dedicata alla frode in competizioni sportive.

4.3. Divieto di scommesse

È fatto divieto assoluto ai Destinatari di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, aventi a oggetto risultati relativi a competizioni calcistiche, nonché di agevolare in qualsiasi forma le scommesse altrui.

Il divieto opera indipendentemente dalla partecipazione della Società alla competizione oggetto della scommessa e dalla circostanza che la scommessa sia effettuata presso operatori autorizzati.

È altresì vietato comunicare a terzi informazioni non pubbliche relative alla Società, alla squadra o alla singola gara, suscettibili di essere utilizzate a fini di scommessa.

La materia trova disciplina operativa nella Sezione Sportiva del Modello, in tema di divieto di scommesse.

4.4. Tutela della salute dell'atleta e divieto di doping

La Società tutela la salute dei propri tesserati come bene primario e conforma la propria attività alle norme sportive antidoping vigenti.

È fatto divieto ai Destinatari di somministrare, assumere, procurare, detenere o favorire in qualsiasi modo l'impiego di sostanze o di metodi vietati, nonché di tenere condotte comunque in contrasto con la disciplina antidoping.

La somministrazione di farmaci ai tesserati avviene esclusivamente su prescrizione e sotto il controllo del medico sociale, con annotazione documentale, e non può in alcun caso essere finalizzata all'alterazione della prestazione sportiva.

I tesserati sono tenuti a sottoporsi ai controlli antidoping secondo le modalità previste. È vietata ogni forma di pressione diretta a indurre un tesserato a sottrarsi o ad alterarne l'esito.

La Società si astiene da ogni condotta idonea a recare pregiudizio alla salute dell'atleta, ivi compresa la sollecitazione a competere in condizioni fisiche non idonee.

4.5. Tesseramenti, trasferimenti e rapporti con gli agenti sportivi

Le attività di tesseramento, di trasferimento e di cessione di contratto sono svolte esclusivamente nell'interesse della Società, per il tramite delle funzioni competenti e nel rispetto delle norme dell'ordinamento sportivo.

È fatto divieto ai Destinatari di intrattenere rapporti o contatti con soggetti inibiti o squalificati, di stipulare accordi non consentiti dalle norme sportive e di corrispondere compensi, premi o indennità non dovuti, non giustificati o comunque non conformi a tali norme.

I rapporti con gli agenti sportivi e con gli intermediari sono formalizzati per iscritto, riferiti a mandati verificati e vigenti, regolati da compensi determinati o determinabili in modo trasparente e corrisposti con strumenti tracciabili. Non sono ammessi compensi occulti, retrocessioni o pagamenti a soggetti diversi da quelli contrattualmente individuati.

Nelle attività di osservazione, selezione e tesseramento di calciatori minori di età provenienti dall'estero, la Società opera esclusivamente nel rispetto delle procedure federali di autorizzazione. È fatto divieto di procurare o favorire l'ingresso nel territorio dello Stato di minori privi dei requisiti e delle autorizzazioni prescritti. Al calciatore minore straniero tesserato sono assicurati sorveglianza adeguata, sistemazione idonea e supporto anche educativo, e sono fornite al minore e alla sua famiglia informazioni complete sull'impegno richiesto.

I Destinatari si astengono da situazioni nelle quali il medesimo agente sportivo assista posizioni contrapposte al di fuori dei casi consentiti dalla disciplina federale, e ne danno comunicazione alla funzione competente.

La materia trova disciplina operativa nella Sezione Sportiva del Modello, in tema di tesseramento, trasferimenti e agenti sportivi.

4.6. Rapporti con la tifoseria

La Società riconosce nel sostegno della propria tifoseria un elemento costitutivo della propria identità e promuove un tifo leale, responsabile e rispettoso dell'avversario.

I rapporti con i sostenitori e con i gruppi organizzati sono tenuti esclusivamente per il tramite delle funzioni a ciò preposte, in forma trasparente e documentata. È vietato riconoscere a singoli sostenitori o a gruppi organizzati titoli di accesso, utilità economiche, materiali o servizi al di fuori dei canali e delle procedure stabilite dalla Società.

È vietato ai Destinatari sottostare ad atteggiamenti di sostenitori o di gruppi organizzati che assumano forma di sopraffazione, minaccia o intimidazione, anche implicita, e costituisce obbligo segnalarli senza indugio.

I divieti previsti dalla presente sezione operano prima, durante e dopo lo svolgimento dell'evento sportivo, nonché al di fuori di esso, ivi comprese le occasioni di vita privata.

I titoli di accesso alle manifestazioni sportive costituiscono beni della Società. Essi sono assegnati esclusivamente secondo le procedure stabilite e non possono essere utilizzati per finalità personali, ceduti o messi a disposizione di terzi al di fuori di esse. È vietato ai Destinatari porre in essere o agevolare, in qualsiasi forma, condotte di rivendita non autorizzata di titoli di accesso.

È vietato ogni comportamento che possa favorire l'introduzione nell'impianto di materiale pericoloso o di materiale recante messaggi offensivi, discriminatori o di incitamento alla violenza.

La materia trova disciplina operativa nella Sezione Sportiva del Modello in tema di giorno-gara e condotta dei sostenitori, nonché nel Codice di Comportamento e di Gradimento del Tifoso e nel Regolamento d'uso dello Stadio, che si applicano ai sostenitori su base negoziale.

4.7. Dichiarazioni pubbliche e uso dei canali social

Le dichiarazioni rese nell'interesse o per conto della Società sono rilasciate esclusivamente dai soggetti a ciò autorizzati e secondo le indicazioni della funzione competente. I Destinatari non forniscono informazioni agli organi di comunicazione senza preventiva autorizzazione.

È fatto divieto di rilasciare dichiarazioni, in qualsiasi sede e con qualsiasi mezzo, che costituiscano incitamento alla violenza o alla discriminazione, che siano lesive della reputazione di persone, società o organismi dell'ordinamento sportivo, ovvero che riguardino indagini o procedimenti disciplinari in corso.

I tesserati sono consapevoli che le proprie manifestazioni di pensiero, anche se rese attraverso canali di comunicazione personali, sono percepite come riferibili alla Società e possono determinarne la responsabilità dinanzi agli organi di giustizia sportiva. Essi ne valutano preventivamente il contenuto e l'impatto.

La materia trova disciplina operativa nella Sezione Sportiva del Modello, in tema di dichiarazioni pubbliche.

4.8. Rapporti con gli organi federali e con gli ufficiali di gara

I rapporti con la Federazione Italiana Giuoco Calcio e le sue componenti, con la Lega Italiana Calcio Professionistico, con il Settore Giovanile e Scolastico, con l'Associazione Italiana Arbitri, con gli organi di giustizia sportiva e con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano sono tenuti esclusivamente dai soggetti a ciò specificamente incaricati, secondo le norme dell'ordinamento sportivo e i principi di correttezza e collaborazione.

È fatto divieto ai Destinatari di intrattenere con gli ufficiali di gara, con i componenti degli organi federali e di giustizia sportiva e con i loro collaboratori rapporti diversi da quelli richiesti dalle rispettive funzioni, e di rivolgere loro sollecitazioni, raccomandazioni o pressioni di qualsiasi natura, anche indiretta.

Nei trasferimenti e nei tesseramenti aventi carattere internazionale si osservano, oltre alle norme federali, le disposizioni sovranazionali applicabili per il tramite del sistema federale di autorizzazione.

Il presente divieto non pregiudica i rapporti istituzionali ordinari, che restano tenuti nelle forme e per il tramite delle funzioni competenti.

5. TUTELA DELLA PERSONA

5.1. Tutela dei minori e safeguarding

La tutela dei minori costituisce impegno prioritario e non negoziabile della Società, che la persegue in attuazione dell'art. 16 del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, dell'art. 33, comma 6, del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, e delle Linee Guida della Federazione Italiana Giuoco Calcio in materia di safeguarding.

La Società assicura che ogni attività rivolta a minori si svolga in un ambiente sicuro, accogliente e privo di ogni forma di abuso, violenza, molestia, negligenza o discriminazione, e che l'interesse del minore prevalga su ogni considerazione di ordine tecnico, economico o sportivo.

I Destinatari che operano a contatto con minori adottano condotte trasparenti e verificabili, evitano situazioni di isolamento con il singolo minore al di fuori dei casi e delle modalità

previsti dalle procedure, e si astengono da ogni forma di contatto o di comunicazione individuale non giustificata dalle esigenze dell'attività sportiva.

Costituisce obbligo di chi opera nel settore giovanile vigilare costantemente sui minori affidati alla Società, evitando che restino privi di sorveglianza durante le attività, negli spogliatoi e nei tempi di attesa che le precedono e le seguono.

La Società non tollera fra i giovani atleti condotte di bullismo o di cyberbullismo, e ne cura la prevenzione mediante attività informative e formative rivolte ai tesserati e alle loro famiglie.

Particolare attenzione è riservata all'organizzazione di viaggi, trasferte, ritiri e spostamenti che comportino il pernottamento di minori, per i quali la Società definisce preventivamente le modalità di accompagnamento, di alloggio e di sorveglianza.

Chiunque abbia notizia o fondato sospetto di una condotta pregiudizievole per un minore è tenuto a segnalare senza indugio secondo le modalità previste dai documenti di safeguarding, anche in assenza di certezza sui fatti. L'omessa segnalazione costituisce violazione del presente Codice.

La materia trova disciplina operativa nel modello organizzativo e di controllo in materia di tutela dei minori e di contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni e nel relativo codice di condotta, ai quali il presente Codice rinvia senza duplicarne le procedure.

5.2. Contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni

La Società non tollera alcuna forma di abuso psicologico, fisico o sessuale, di molestia, di violenza di genere, di negligenza o di discriminazione nei confronti di chiunque partecipi, a qualsiasi titolo, alla propria attività, indipendentemente dall'età della persona coinvolta.

La Società tutela chi segnala e chi ha assistito o sostenuto il segnalante, e vieta ogni forma di ritorsione, di isolamento o di vittimizzazione secondaria.

La valutazione dei requisiti di idoneità dei soggetti destinati a operare a contatto con i tesserati, e in particolare con i minori, costituisce condizione dell'affidamento dell'incarico e non adempimento successivo.

5.3. Contrasto allo sfruttamento e alla tratta

La Società ripudia ogni forma di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, di tratta di persone e di sfruttamento del lavoro, e conforma la propria attività alla disciplina in materia, da ultimo recata dal d.lgs. 12 giugno 2026, n. 115.

I Destinatari si astengono da condotte dirette a porre altri in stato di soggezione mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica ovvero di necessità.

La Società verifica che i soggetti ai quali affida in appalto o in altra forma di esternalizzazione servizi connessi alla propria attività, ivi compresi i servizi di pulizia, manutenzione, ristorazione, accoglienza e assistenza agli spettatori, applichino al proprio personale condizioni di lavoro conformi alla legge e ai contratti collettivi, e si riserva di risolvere il rapporto in caso contrario.

La materia trova disciplina operativa nella Parte Speciale del Modello dedicata ai delitti contro la personalità individuale e all'intermediazione illecita di manodopera.

5.4. Salute e sicurezza sul lavoro

La Società considera la salute e la sicurezza delle persone valore non comprimibile e destina alla loro tutela le risorse organizzative, strumentali ed economiche necessarie, in conformità al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e in particolare all'art. 30 nel testo vigente.

La tutela riguarda i lavoratori subordinati, i tesserati, lo staff tecnico e sanitario, i collaboratori, il personale addetto all'evento sportivo e i terzi che accedono alle sedi, alle strutture di allenamento e all'impianto sportivo.

I Destinatari osservano le disposizioni e le istruzioni impartite, utilizzano correttamente i dispositivi di protezione, non rimuovono né modificano i presidi di sicurezza e segnalano senza indugio alla funzione competente ogni situazione di pericolo di cui vengano a conoscenza.

È vietato svolgere la propria attività in condizioni psicofisiche alterate dall'assunzione di alcool o di sostanze stupefacenti. È vietato fumare nei locali della Società.

La Società assicura il dialogo costante con le autorità competenti in materia di sicurezza del pubblico in occasione delle gare.

La materia trova disciplina operativa nella Parte Generale del Modello, in tema di coordinamento con il sistema di gestione della salute e sicurezza, e nella Parte Speciale dedicata all'art. 25-septies del d.lgs. 231/2001.

5.5. Protezione dei dati personali

La Società tratta i dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nel testo vigente, considerando la protezione dei dati presidio della libertà e della dignità della persona.

Assumono particolare rilievo, in ragione dell'attività svolta, i dati relativi alla salute dei tesserati, i dati riferiti ai minori tesserati nel settore giovanile, le immagini e le riprese audiovisive, nonché i dati degli spettatori e degli abbonati.

I Destinatari trattano i soli dati necessari all'esercizio della funzione svolta, secondo le istruzioni ricevute, ne impediscono la conoscenza da parte di soggetti non autorizzati e non li comunicano né diffondono al di fuori dei casi consentiti.

Ogni violazione di dati personali, anche solo sospetta, è comunicata senza indugio alla funzione competente e costituisce oggetto di flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza.

6. CONDOTTA NEGLI AFFARI

6.1. Conflitto di interessi e operazioni con parti correlate

I Destinatari evitano ogni situazione nella quale un interesse personale, proprio o di persone a essi legate da rapporti di parentela, affinità, convivenza o affari, possa interferire con l'interesse della Società o con l'imparzialità della decisione.

Il Destinatario che si trovi, anche potenzialmente, in situazione di conflitto ne informa senza ritardo e per iscritto il proprio referente e l'Organismo di Vigilanza, e si astiene dal partecipare alla decisione. L'astensione è documentata.

Assumono specifico rilievo le operazioni con parti correlate riconducibili alla compagine sociale, le prestazioni rese alla Società da soggetti a essa legati da rapporti personali e i rapporti economici con società partecipate o controllate dai soci.

La materia trova disciplina operativa nella Parte Generale del Modello, in tema di assetto proprietario e mutamento del controllo.

6.2. Regali, omaggi e altre utilità

I Destinatari non accettano né offrono, direttamente o per interposta persona, denaro, regali, omaggi, prestazioni, servizi o altre utilità che eccedano il modico valore e gli usi commerciali, e che possano essere interpretati come diretti a ottenere un trattamento di favore o a influenzare l'imparzialità di una decisione.

Il divieto è assoluto quando la controparte è un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio, un ufficiale di gara, un componente degli organi federali o di giustizia sportiva.

Sono in ogni caso vietati gli omaggi costituiti da denaro contante o da strumenti a esso equivalenti, quali buoni, assegni, prestiti o titoli. Deve in ogni caso sussistere un collegamento diretto e riconoscibile fra l'omaggio o l'ospitalità e l'attività legittima della Società, e l'offerta e l'accettazione sono limitate nel valore e nella frequenza, documentate e autorizzate.

Il Destinatario che riceva un'utilità eccedente il modico valore ne dà immediata comunicazione al proprio referente, che ne dispone la restituzione ovvero la devoluzione secondo le procedure aziendali.

Le soglie quantitative, le modalità di autorizzazione e le registrazioni sono stabilite dalla disciplina operativa del Modello in materia di rapporti con la pubblica amministrazione e con i terzi.

6.3. Rapporti con la Pubblica Amministrazione

I rapporti con la pubblica amministrazione sono improntati ai principi di legalità, trasparenza e correttezza, e sono tenuti esclusivamente dai soggetti muniti dei relativi poteri.

Assumono particolare rilievo, in ragione dell'attività della Società, i rapporti con l'ente locale concedente l'impianto sportivo, con le autorità di pubblica sicurezza in occasione delle gare, con gli enti previdenziali e con l'amministrazione finanziaria.

È vietato offrire, promettere o dare denaro o altre utilità a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, o a loro congiunti, per indurli a un atto contrario o conforme ai doveri d'ufficio; presentare dichiarazioni o documenti non veritieri per conseguire contributi, finanziamenti, concessioni, autorizzazioni o altri provvedimenti; destinare a finalità diverse le somme ricevute a titolo di erogazione o contributo pubblico; alterare il funzionamento di sistemi informatici della pubblica amministrazione o manipolare i dati in essi contenuti.

I Destinatari comunicano alla funzione competente i rapporti d'affari e le attività economiche intrapresi a titolo personale con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che, in ragione delle funzioni esercitate, intrattengano rapporti con la Società.

Ogni tentativo di induzione o di estorsione proveniente da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio è segnalato senza indugio.

La materia trova disciplina operativa nella Parte Speciale del Modello dedicata ai reati nei rapporti con la pubblica amministrazione.

6.4. Rapporti con l'Autorità giudiziaria e con gli organi di giustizia sportiva

La Società collabora lealmente con l'autorità giudiziaria, con le forze dell'ordine, con gli organi di giustizia sportiva e con ogni organo munito di poteri ispettivi, fornendo informazioni e documenti completi, chiari e veritieri.

È vietato esercitare qualsiasi forma di condizionamento su chi sia chiamato a rendere dichiarazioni dinanzi all'autorità giudiziaria o agli organi di giustizia sportiva, al fine di indurlo a non renderle o a renderle mendaci; tale condotta è penalmente rilevante ai sensi dell'art. 377-bis c.p.

È vietato alterare, sopprimere, occultare o falsificare documenti richiesti dagli organi di controllo o di giustizia, nonché aiutare chi abbia commesso un fatto illecito a eludere le investigazioni.

Nessun Destinatario può subire pregiudizio per avere reso dichiarazioni veritiere dinanzi alle autorità.

La materia trova disciplina operativa nella Parte Speciale del Modello dedicata all'induzione a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci all'autorità giudiziaria.

6.5. Fornitori, partner e sponsor

La selezione dei fornitori, dei partner e degli sponsor avviene secondo criteri oggettivi e documentabili di qualità, economicità, affidabilità, professionalità e reputazione, assicurando parità di trattamento ai concorrenti e adeguata motivazione della scelta.

Prima della conclusione del rapporto la Società acquisisce le informazioni necessarie alla corretta identificazione della controparte e dei soggetti a essa riconducibili, ivi compresa la titolarità effettiva, e verifica che non risultino elementi tali da far ragionevolmente sospettare il coinvolgimento in attività illecite ovvero l'assoggettamento a misure restrittive adottate dall'Unione europea.

La Società si riserva di interrompere le trattative o di recedere dai rapporti in essere ove tali elementi emergano successivamente.

La Società richiede ai propri fornitori e appaltatori il rispetto della normativa applicabile in materia di età minima dei lavoratori, retribuzione, orario, condizioni di lavoro, sicurezza e titoli di soggiorno, e ne esige l'osservanza anche da parte dei soggetti dei quali essi si avvalgano nell'esecuzione della prestazione. Il mancato rispetto costituisce grave inadempimento.

Non sono ammessi accordi non risultanti da atto scritto, patti collaterali non documentati o pattuizioni che assicurino a un partner un trattamento non giustificato dalla sua contribuzione.

6.6. Contrasto al riciclaggio e tracciabilità finanziaria

La Società non prende parte, in alcuna forma, a operazioni dirette a sostituire, trasferire o impiegare denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, ovvero a ostacolarne l'identificazione della provenienza.

I Destinatari usano la massima prudenza nei rapporti che presentino elementi di anomalia quanto alla natura dell'operazione, alla qualità della controparte o alle modalità di pagamento, ed effettuano le verifiche preventive sulla reputazione e sull'integrità dei soggetti con cui la Società entra in rapporto.

Le entrate e le uscite della Società transitano su conti a essa intestati e sono regolate con strumenti tracciabili. L'impiego del denaro contante è consentito nei soli limiti stabiliti dalla legge pro tempore vigente ed entro le soglie e con le modalità fissate dalla disciplina operativa del Modello.

Assumono specifico rilievo la provenienza e la tracciabilità delle risorse impiegate nell'acquisizione delle partecipazioni sociali e nei versamenti successivi effettuati dai soci a qualsiasi titolo.

La materia trova disciplina operativa nella Parte Speciale del Modello dedicata alla ricettazione, al riciclaggio, all'impiego di beni di provenienza illecita e all'autoriciclaggio.

6.7. Liberalità, sponsorizzazioni e contributi pubblici

La Società non eroga contributi, diretti o indiretti, a partiti, movimenti politici, comitati e organizzazioni sindacali, né ai loro rappresentanti o candidati.

Le liberalità e le iniziative di sponsorizzazione sono deliberate dalle funzioni competenti, sono documentate quanto al beneficiario, alla finalità e all'importo, e sono regolate con strumenti tracciabili. Nella scelta delle iniziative la Società verifica l'assenza di conflitti di interesse, anche indiretti, in capo ai soggetti coinvolti.

I contributi, le sovvenzioni e i finanziamenti pubblici sono impiegati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati concessi, con rendicontazione completa e veritiera.

6.8. Rapporti con abbonati e acquirenti di titoli di accesso

Nei rapporti con gli abbonati, con gli acquirenti di titoli di accesso e con i destinatari dei servizi commerciali, la Società fornisce informazioni complete, veritiere e comprensibili sulle condizioni applicate, sui prezzi e sulle limitazioni di accesso, e ne assicura l'osservanza.

Le comunicazioni promozionali non contengono rappresentazioni ingannevoli quanto al contenuto della prestazione, alla disponibilità dei posti o alle condizioni economiche.

I reclami sono trattati con tempestività e secondo criteri uniformi, con evidenza documentale dell'esito.

Restano ferme le condizioni di rilascio e di utilizzo dei titoli di accesso stabilite dal Codice di Comportamento e di Gradimento del Tifoso e dal Regolamento d'uso dello Stadio.

7. INTEGRITÀ DELL'INFORMAZIONE E DEL PATRIMONIO SOCIALE

7.1. Scritture contabili e informazione societaria

Le scritture contabili sono tenute in modo accurato, completo e tempestivo e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società.

Ogni registrazione è supportata da idonea documentazione, conservata secondo le procedure aziendali, che consenta di ricostruire la natura, la motivazione e i soggetti coinvolti nell'operazione.

Assumono particolare rilievo, in ragione dell'attività della Società, la rilevazione e la valutazione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori, la determinazione dei corrispettivi nelle operazioni di trasferimento e il trattamento delle relative componenti di reddito.

È vietato a chiunque esporre fatti materiali non rispondenti al vero od omettere informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, nonché impedire od ostacolare l'attività di controllo dell'Organo di Controllo e del revisore legale dei conti.

È vietato formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale, restituire i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli al di fuori dei casi consentiti dalla legge, effettuare operazioni sul capitale mediante l'impiego di utili non distribuibili o di riserve obbligatorie per legge, ridurre il capitale sociale in assenza di perdite, e compiere atti che possano cagionare danno ai creditori sociali.

Assumono specifico rilievo, in ragione del mutamento dell'assetto proprietario, i versamenti effettuati dai soci a qualsiasi titolo e la loro corretta imputazione contabile.

La materia trova disciplina operativa nella Parte Generale del Modello, in tema di gestione delle risorse finanziarie, e nella Parte Speciale dedicata ai reati societari e alla corruzione tra privati.

7.2. Rapporti con gli organi federali di controllo economico-finanziario

La Società assicura la completezza, la veridicità e la tempestività dei dati e dei documenti trasmessi alla Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche di cui all'art. 13-bis del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, alla Lega Italiana Calcio Professionistico e agli altri organi federali competenti.

È vietata ogni rappresentazione artificiosa della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, quale che ne sia la finalità, ivi compresa quella di conseguire o mantenere l'ammissione alla competizione.

Il rispetto dei termini stabiliti dall'ordinamento sportivo per gli adempimenti economico-finanziari costituisce obbligo della Società e non è rimesso a valutazioni di opportunità.

La materia trova disciplina operativa nella Sezione Sportiva del Modello, in tema di violazioni gestionali ed economiche.

7.3. Uso dei beni sociali e dei sistemi informativi

I beni e le risorse della Società sono utilizzati esclusivamente per le finalità sociali, con diligenza e in modo da evitarne il danneggiamento o l'impiego inefficiente. È vietato l'uso per scopi estranei alla funzione svolta. Sono beni della Società anche i titoli di accesso alle manifestazioni sportive, per i quali valgono i divieti enunciati in materia di rapporti con la tifoseria.

È vietato utilizzare gli strumenti informatici e i dispositivi elettronici, propri o della Società, per finalità contrarie alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume, nonché per commettere o indurre altri a commettere delitti contro la personalità individuale. È in particolare vietata la detenzione, la produzione, la cessione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di materiale pornografico realizzato mediante l'utilizzazione di minori.

Le credenziali di accesso ai sistemi informativi sono personali e non cedibili. È vietato accedere abusivamente a sistemi informatici o telematici, propri o altrui, intercettare o alterare

comunicazioni, installare programmi non autorizzati o privi di regolare licenza, e sottrarre o divulgare dati contenuti nei sistemi della Società.

Ogni incidente di sicurezza informatica, anche solo sospetto, è segnalato senza indugio alla funzione competente.

La materia trova disciplina operativa nella Parte Speciale del Modello dedicata ai delitti informatici e al trattamento illecito di dati.

7.4. Riservatezza delle informazioni societarie

Le informazioni relative alla Società non destinate alla diffusione, e in particolare quelle concernenti le trattative in corso, le strategie tecniche e commerciali, i contratti, i rapporti con i tesserati e con le controparti, sono custodite e protette sia verso l'esterno sia verso i colleghi che non ne abbiano necessità in ragione della funzione svolta.

Il Destinatario che venga in possesso di informazioni non pubbliche idonee a incidere sull'attività della Società ne dà comunicazione alla funzione competente e si astiene dall'utilizzarle a vantaggio proprio o di terzi.

La comunicazione verso l'esterno è unitaria e riferibile alla Società, ed è curata dalle funzioni a ciò preposte.

7.5. Proprietà intellettuale

La Società rispetta ogni forma di proprietà intellettuale altrui e non utilizza opere, marchi, brevetti, segni distintivi, contenuti audiovisivi, software o banche dati in assenza di titolo.

I marchi, i segni distintivi e i contenuti della Società sono utilizzati esclusivamente secondo le indicazioni delle funzioni competenti e nei limiti delle autorizzazioni ricevute. È vietata la diffusione non autorizzata di riprese audiovisive delle gare e degli allenamenti.

La materia trova disciplina operativa nella Parte Speciale del Modello dedicata ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

7.6. Impiego di sistemi di intelligenza artificiale

La Società ammette l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale a supporto della propria attività, in conformità alla L. 23 settembre 2025, n. 132, a condizione che ne siano assicurate la trasparenza, la tracciabilità e la riconducibilità a una decisione umana.

La responsabilità delle scelte assunte e dei dati trasmessi resta in capo alla persona che li adotta o li trasmette: l'impiego di un sistema automatizzato non attenua né trasferisce tale responsabilità.

I dati e i documenti destinati agli organi federali, agli organi di controllo e alle autorità pubbliche, ove elaborati con il concorso di sistemi di intelligenza artificiale, sono sottoposti a verifica e validazione umana prima della trasmissione.

È vietato l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale per generare o diffondere contenuti ingannevoli, per alterare immagini, voci o dichiarazioni riferibili a persone, ovvero per occultare o alterare informazioni. I Destinatari sono consapevoli che l'impiego di tali sistemi può costituire circostanza aggravante ai sensi della legge penale.

8. SOSTENIBILITÀ E RAPPORTI CON LA COMUNITÀ

8.1. Tutela dell'ambiente

La Società conduce la propria attività in modo ambientalmente responsabile, orientando le scelte organizzative e di approvvigionamento alla riduzione degli impatti e al contenimento dei consumi.

Assumono specifico rilievo la corretta gestione dei rifiuti prodotti presso le sedi, le strutture di allenamento e l'impianto sportivo, e la scelta di fornitori che assicurino il rispetto della normativa ambientale nelle prestazioni rese alla Società.

La materia trova disciplina operativa nella Parte Speciale del Modello dedicata ai reati ambientali.

8.2. Rapporti con la comunità locale

La Società riconosce il proprio radicamento nella comunità di Cerignola e la funzione sociale che ne discende, e opera in un impianto sportivo di proprietà pubblica di cui è concessionaria.

La Società promuove iniziative rivolte alla comunità, con particolare riguardo al mondo della scuola, ai giovani e alle persone con disabilità, e favorisce l'accessibilità dell'impianto e della partecipazione all'evento sportivo.

Le iniziative sociali, culturali e benefiche sono selezionate secondo criteri di coerenza con i valori della Società e di verificabilità del beneficiario, e non possono in alcun caso costituire il mezzo per riconoscere utilità indebite o per acquisire trattamenti di favore.

9. SEGNALAZIONI E SISTEMA DISCIPLINARE

9.1. Segnalazione delle violazioni e tutela del segnalante

Ciascun Destinatario che abbia notizia o fondato sospetto di una violazione del presente Codice, del Modello o delle procedure aziendali, ovvero di una condotta illecita rilevante ai sensi del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, è tenuto a segnalarla senza indugio.

La Società ha istituito un canale interno di segnalazione, la cui gestione è affidata all'Organismo di Vigilanza. La segnalazione può essere effettuata in forma scritta, anche con modalità informatiche, ovvero in forma orale mediante incontro diretto, su richiesta del segnalante. I canali attivi e le relative modalità di accesso sono indicati nel Protocollo whistleblowing e resi conoscibili ai Destinatari.

La Società garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e di ogni altro soggetto menzionato, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, nei limiti e con le eccezioni stabiliti dalla legge. La riservatezza non equivale all'anonimato: le segnalazioni anonime sono trattate secondo il distinto regime previsto dalla normativa.

È vietata ogni forma di ritorsione o di trattamento pregiudizievole nei confronti del segnalante, di chi lo abbia assistito e delle altre persone protette dalla legge. La condotta ritorsiva costituisce autonoma violazione del presente Codice.

Costituisce parimenti violazione la segnalazione effettuata con dolo o colpa grave e rivelatasi infondata.

Restano ferme le condizioni alle quali la legge consente il ricorso al canale esterno gestito dall'Autorità nazionale anticorruzione e la divulgazione pubblica. Le segnalazioni relative a condotte di abuso, violenza o discriminazione seguono il canale previsto dai documenti di safeguarding.

La materia trova disciplina operativa nella Parte Generale del Modello, in tema di segnalazioni e tutela del segnalante, e nel Protocollo whistleblowing.

9.2. Sistema disciplinare

La violazione dei principi enunciati nel presente Codice costituisce violazione del Modello ed è sanzionata secondo il sistema disciplinare di cui alla sezione 14 della Parte Generale, che individua le sanzioni applicabili a ciascuna categoria di Destinatari, i criteri di commisurazione e le garanzie procedurali.

Il presente Codice non contiene una disciplina sanzionatoria autonoma: ogni conseguenza della violazione è determinata dal sistema disciplinare del Modello.

L'applicazione delle sanzioni prescinde dall'instaurazione e dall'esito di un eventuale procedimento penale o disciplinare sportivo, in quanto le regole di condotta sono assunte dalla Società in autonomia.

Il potere disciplinare è esercitato dall'Amministratore Unico. L'Organismo di Vigilanza segnala le violazioni rilevate e verifica il seguito dato alla segnalazione, ma non esercita il potere disciplinare né partecipa alla determinazione della sanzione.

Nei confronti dei terzi la violazione del Codice è sanzionata secondo le clausole contrattuali di cui alla sezione 2.4.

10. DISPOSIZIONI FINALI

10.1. Approvazione, entrata in vigore e aggiornamento

Il presente Codice è approvato con determinazione dell'Amministratore Unico assunta contestualmente all'approvazione delle altre componenti del Modello, delle quali condivide il regime quanto all'osservanza e alle conseguenze della violazione.

Il Codice entra in vigore alla data della determinazione che ne dispone l'approvazione e sostituisce integralmente la seconda edizione del settembre 2022, che è archiviata a cura della Società.

Ogni aggiornamento, modifica o integrazione è approvato con le medesime forme.

La Società provvede alla diffusione del Codice secondo le modalità di cui alla sezione 2.3 e alla sua trasmissione agli organi di giustizia sportiva unitamente al Modello, ove prescritto.

10.2. Verifica periodica di adeguatezza

L'Organismo di Vigilanza verifica almeno annualmente l'adequatezza del presente Codice rispetto all'evoluzione dell'attività sociale, dell'assetto organizzativo, del quadro normativo e delle fonti dell'ordinamento sportivo, e ne propone all'Amministratore Unico l'aggiornamento ove necessario.

Costituiscono in ogni caso presupposto di riesame le modifiche del catalogo dei reati presupposto, l'adozione o l'aggiornamento di documenti federali in materia di principi di comportamento e di safeguarding, il mutamento dell'assetto proprietario o organizzativo della Società e gli esiti delle segnalazioni pervenute.

Dell'esito della verifica e del seguito dato alle proposte è dato conto nella relazione annuale dell'Organismo di Vigilanza.

APPROVAZIONE

Il presente documento costituisce il Codice Etico del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla S.S. Audace Cerignola S.r.l. ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e ne forma parte integrante e sostanziale unitamente alla Parte Generale, alla Sezione Sportiva e alle Parti Speciali.

Cerignola, 20.8.2026

Stagione Sportiva 2026/2027